



Tribunale di Torino, dott. Di Capua, Ordinanza del 15.07.2014

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Sezione Terza Civile

Il Giudice Istruttore

Visti gli atti della causa iscritta al n. (OMISSIS)/2014 R.G.
promossa da:

Impresa individuale già titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentata
e difesa dall'Avv. (OMISSIS);

-PARTE ATTRICE OPPOSITA-

contro

Società srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex artt. 183 e 164, 1° e 2° comma, c.p.c.

-letta l'istanza di integrazione dell'atto di citazione in opposizione con
l'indicazione della data depositata dalla parte attrice in data 30.06.2014;

- visto il provvedimento in data 3.07.2014 con cui il Presidente della Sezione
Terza Civile del Tribunale di Torino ha designato il giudice sottoscritto;

- visto il fascicolo d'ufficio trasmesso al sottoscritto Giudice Designato in data
14.07.2014;

- rilevato che l'atto di citazione in opposizione non contiene la data dell'udienza di
comparizione né nella copia contenuta nel fascicolo d'ufficio né nella copia
notificata a controparte;

- rilevato che, ai sensi dell'art. 164, 1° comma, c.p.c., "La citazione è nulla se è
omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabili nei numeri 1) e
2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di
comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello
stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7
dell'articolo 163.";

- rilevato che la mancata indicazione della data dell'udienza di comparizione
nell'atto di citazione comporta nullità della stessa ai sensi del citato art. 164, 1°
comma, c.p.c.;

- ritenuto che trattasi di un difetto relativo alla *vocatio in ius* e non già alla *editio
actionis* (come sarebbe invece nel caso di mancata determinazione della cosa
oggetto della domanda o di mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
alla base della stessa) e che ovviamente il convenuto non si è potuto costituire in
giudizio (attesa appunto la mancata indicazione dell'udienza di comparizione);

Tribunale di Torino, dott. Di Capua, Ordinanza del 15.07.2014

-rilevato che, ai sensi dell'art. 164, 2° comma, c.p.c., *“Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il Giudice rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il Giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo”*;

- ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 164, 2° comma, c.p.c., il Giudice, rilevata la nullità della citazione, deve disporre d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio; peraltro, al Giudice non spetta indicare la data della prima udienza di comparizione, in quanto, trattandosi non di ricorso ma di citazione, l'individuazione di tale elemento è lasciata, ex art. 164 c.p.c., alla libera disponibilità di parte attrice (cfr. in tal senso: Tribunale Bologna, Ordinanza 09.02.2000 nella rivista telematica *Diritto – Concorsi & Professioni* rinvenibile al seguente link:

<http://www.diritto2000.it/aggiornamenti/aggcivile/ordcitDecretIng.htm>);

P.Q.M.

RILEVA

la **nullità dell'atto di citazione** ai sensi dell'art. 164, 2° comma, c.p.c., per mancata indicazione della data dell'udienza di comparizione;

DISPONE

la rinnovazione dell'atto di citazione nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della presente Ordinanza, integrato con l'indicazione di una data di prima udienza nel rispetto dei termini di comparizione previsti a favore della parte convenuta dagli artt. 645 e 161 bis c.p.c.

MANDA

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alla parte attrice opponente Torino, li 15.07.2014.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dott. Edoardo DI CAPUA

Depositata in data 15.07.2014

****il provvedimento in commento è stato modificato nell'aspetto grafico mediante l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della normativa sulla privacy***